



COMUNE DI CURCURIS

Provincia di Oristano

09090 Via Chiesa n.14 - C.F. 80009660987 - P.I. 00428550987

Prot. n. 4744 del 04.12.2013

Al responsabile delle posizioni organizzative

E. P. e. M. Sindaco

Alla Giunta Comunale

Leone sedi

Direttore 2. Anticorruzione. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

La sottoscritta coltessa Barbara Trudu segretario comunale incaricata del compito di responsabile della prevenzione e della corruzione di questo Comune, con decreto del sindaco prot. n. 4165 del 04.12.2013 nella fase pre-pedutenca alla prima sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P. I.P.C.) sottopone alla vostra attenzione, in via di studio, le disposizioni in materia di:

- prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190;
 - attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, contenute nel comma 16 ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, inserito dalla legge 6 novembre 2012 n. 190;**
 - prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione contenute nell'Inchiesta Governo, Regioni ed Enti Locali – Conferenza Unificata - del 24 luglio 2013;
 - prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione inserite nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVI (con deliberazione n. 22/2013)
- Il comma 16 ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 è volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione commesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

I dipendenti interessati sono coloro che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto questo Comune, e che, quindi, per ruolo e posizione ricoperti hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto con riguardo allo specifico procedimento o procedura (es. incarichi titolari di funzioni dirigenziali, responsabilità e del provvedimento in caso previsto dall'art. 335 comma 8 e 11 del decreto legislativo n. 16/2006).

A loro è vietato svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Si tratta disposizione non si applica ai contratti in essere alla entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190 pubblicata nel G.U. R.L. n. 265 del 13.11.2012

La norma prevede quindi, delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sui soggetti:

• sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

• sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi

eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguenza illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

Dispone, al fine di verificare, pertanto, l'aspetto delle sopraccitate norme ed adempire agli obblighi di legge imposti al responsabile della prevenzione della corruzione, quanto segue:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la dicitura che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver intrinseco incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

Ricorda a tutti di attenersi alla vigenti prescrizioni in materia ed è da informare ritualmente la sottoscritta su eventuali situazioni ostative.

Confida nella consueta disponibilità e collaborazione delle SS. LL. Curcuris il 04.12.2014

Il segretario comunale
Responsabile
prevenzione e corruzione
Dott.ssa Daniela Trudu